

COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 16 del 14-09-2017

COPIA

Il Sindaco

Vista la legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente la organizzazione regionale della difesa del suolo dai dissesti idrogeologici e idraulici, in applicazione della legge 18 maggio 1989, n, 183;

Visto che l'attività di manutenzione dei corsi d'acqua, delegata dalla Regione alle Province ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D) della L.R. n. 53/98 è riferita esclusivamente ai corsi d'acqua non rientranti tra quelli classificati quali aste principali ai sensi del D.G.R. n. 5079/1999 e limitatamente a quelli per i quali la regione con D.G.R. n. 4938 del 1999, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio;

Visto l'art. 31, comma 1, della L.R. n. 53/98 che stabilisce "La Manutenzione dei corsi d'acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta ai frontisti interessati ";

Rilevato che gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua risultano fondamentali per consentire il regolare deflusso delle acque, impedendo allagamenti derivanti dalle abbondanti precipitazioni atmosferiche;

Visti gli artt. 915, 916 e 917, 1042, 1090 del Codice Civile, relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali;

Visto l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/06;

Visto l'art.54 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Legge Regionale 1998, n. 53;

ORDINA

Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere siano esse incolte e/o non edificate, appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che urbani di provvedere a proprie cure e spese a quanto di seguito descritto:

rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo o dalle sponde;

protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili; ripristino della sezione dell'alveo con rimozione di materiali litoidi o altro materiale pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque;

rimozione di depositi alluvionali che ostacolino il regolare deflusso.

Gli interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulica degli scoli e delle opere idrauliche connesse;

AVVERTE

Che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo:

Che l'inosservanza delle su elencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 267/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da €25,00 ad €500,00);

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971)

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni pecuniarie previste, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Sindaco F.to Dott. Mastrosanti Roberto

Copia di documento informatico originale firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate